

MILANO, 18 MAGGIO 2021

Spettabile  
CLIENTELA

**OGGETTO: Le indicazioni del Garante per la privacy per le vaccinazioni COVID nei luoghi di lavoro prevedono un riserbo assoluto da parte dei sanitari Provvedimento 198 2021.**

Sulla questione della possibilità per il datore di lavoro di avere notizie sulle scelte vaccinali dei dipendenti, la risposta del Garante è un no categorico.

Il datore di lavoro non può raccogliere nessuna informazione in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, compresa l'intenzione o meno di aderire alla campagna vaccinale, l'avvenuta somministrazione o meno del vaccino.

La risposta del Garante è contenuta nel documento che alleghiamo alla presente: Documento di indirizzo: vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali (allegato al provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021). Queste linee guida integrano lato privacy, il protocollo nazionale del 6 aprile 2021, sulle vaccinazioni in azienda.

**La giustificazione dell'assenza del lavoratore per vaccinazione è retribuita come normale orario di lavoro e deve essere presentata al datore di lavoro, come una giustificazione generica, senza scrivere che**

**si sta andando ad effettuare il vaccino (come attestazione di prestazione sanitaria in termini generici).**

Si riporta di seguito, il testo integrale del comunicato del Garante della Privacy, dello scorso 14 maggio 2021:

La realizzazione dei piani vaccinali per l'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce un'iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo rimangono in capo al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.

Anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel [documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro](#), da oggi disponibile sul sito dell'Autorità.

Nel documento di indirizzo il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati - dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell'avvenuta vaccinazione- devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.

Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico competente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all'intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.

Tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall'adesione o meno alla campagna vaccinale.

#### IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:

Dunque, il regista dei vaccini sui luoghi di lavoro deve essere il medico competente, eventualmente coadiuvato da altro personale sanitario. A lui spetta raccogliere le adesioni volontarie dei lavoratori che intendono vaccinarsi e stabilire il numero e il tipo di dosi necessarie. Sulla base delle informazioni fornite dal medico, il datore di lavoro deve presentare il piano vaccinale alla Asl competente, ma nel piano deve essere indicato solo il quantitativo di vaccini necessario, senza alcun riferimento a dati che possano rivelare l'identità di chi aderisce alla campagna.

Al medico competente spetta anche predisporre il calendario dei vaccini, da effettuare nei locali individuati insieme al datore di lavoro. La sede delle somministrazioni va organizzata in modo tale «da evitare per quanto possibile – sottolinea il Garante – di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l'identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale». Inoltre, dovrebbero essere adottate, per quanto possibile, misure per «garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore anche nella fase immediatamente successiva alla vaccinazione, prevenendo l'ingiustificata circolazione di informazioni nel contesto lavorativo o comportamenti ispirati a mera curiosità».

## Somministrazione e registrazione del vaccino

Con riferimento alla somministrazione del vaccino, il punto 9 del Protocollo prevede che **“è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti Covid-19”**.

Gli ambienti selezionati per la somministrazione del vaccino dovranno avere caratteristiche tali da evitare, per quanto possibile, di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l'identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale. Il datore di lavoro dovrà adottare misure volte a garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

**Nel piano, elaborato con il supporto del professionista sanitario e presentato dal datore di lavoro, non dovranno essere presenti elementi in grado di rivelare l'identità dei lavoratori aderenti all'iniziativa.**

Una volta raccolte le adesioni, il professionista sanitario procederà a pianificare le sedute vaccinali, adottando, nel trattamento dei dati, delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (articolo 32 del Regolamento), potendo a tal fine avvalersi del supporto, anche economico, del datore di lavoro.

Nei casi in cui il datore di lavoro, nel raccogliere le informazioni in merito all'adesione dei dipendenti al servizio vaccinale, si avvale di suoi strumenti (ad esempio di applicativi informatici), nel rispetto del principio di responsabilizzazione, dovranno essere adottate le misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia conforme alla normativa di settore, garantendo, ad esempio, che i dati personali relativi alle adesioni e all'anamnesi dei dipendenti non entrino, neanche accidentalmente, nella disponibilità del personale preposto agli uffici, o analoghe funzioni aziendali, che svolgono compiti datoriali (ad esempio risorse umane, uffici



**SPA STP** Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano  
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714  
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : [info@centurionpayroll.com](mailto:info@centurionpayroll.com)  
C.F. e P.IVA 08350850965

**SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

disciplinari) e in generale a uffici o altro personale che trattano i dati dei dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Monica Melani

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015